

Pubblicato il 31/08/2017

N. 04493/2017 REG.PROV.CAU.
N. 06885/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6885 del 2017, proposto da Massimo Baccaro, Anna Maria Bellardini, Antonio Capone, Viviana Cotichini, Ilaria De Antonis, Giovanni Filippo De Cristofaro, Roberta De Mattia, Stefano Grassi, Antonella Guglielmo, Giuseppe Lippolis, Massimo Lupparelli, Roberta Marincola Cattaneo, Simona Messina, Claudio Mollicone, Daniela Moscardi, Paola Peretti, Huberta Pott, Massimiliano Rogai, Bruno Romanello, Simonetta Sagramora, Alida Santeusanio, Marina Silvestri, Claudia Tubiello, Fabio Vecchia, Giulia La Face, Andrea Orlandi, Sergio Dondi, Rossana Baldrati, Maria Cristina Robb, Daniela Zanni, Lorenzo Bolognini, Claudio Santi, Marica Palmirani, Nadia Speroni, Monica Adani, Cinzia Arletti, Barbara Galeotti, Tania Riccò, Massimo Zanelli, Alessandra Galli, Alessandra Mazzocco, Arturo Primavera, Massimo Ippoliti, Roberta Nardini, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Saluta di S. Nicola Da Tolentino n. 1;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Nota Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 (doc. 1) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, ed avente ad oggetto “Dotazioni Organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull'organico destinato ai licei musicali, dispone:

- "l'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre”;

qualora occorra, di ogni altro atto e/o provvedimento anche di data e protocollo sconosciuti, precedente, coevo e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, avuto riguardo al precedente specifico riguardante la identica fattispecie di riduzione del monte orario di 99 ore per l'insegnamento di strumento musicale nei licei musicali nell'anno scolastico 2015/2016 deciso dalla sezione con sentenza n. 1731 del 2 febbraio u.s., non appellata;

Ritenuto che le spese di giudizio vadano al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 10 ottobre 2017.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO